

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27.

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037).....

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 3 marzo 2014.

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960)

Pag. 27

DECRETO 4 marzo 2014.

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. (14A01961)

Pag. 30

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 18 dicembre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art.14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 2925). (14A01959)

Pag. 32



Ministero della salute

DECRETO 7 febbraio 2014.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva oli di paraffina con n. CAS 64742-46-7. (14A01984). *Pag.* 34

DECRETO 10 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 72623-86-0) revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009, di recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio. (14A01983). *Pag.* 36

DECRETO 25 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011. (14A01985). *Pag.* 38

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 dicembre 2013.

Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinodiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana. (14A02191). *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 gennaio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro lattiero caseario della Sibaritide», in Cassano Jonio, in liquidazione coatta amministrativa. (14A01947). *Pag.* 43

DECRETO 20 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella d'Oro Società cooperativa in liquidazione», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. (14A01962). *Pag.* 43

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speranza Società cooperativa», in Mangone e nomina del commissario liquidatore. (14A01963). *Pag.* 44

DECRETO 5 febbraio 2014.

Annullamento del decreto 12 settembre 2012, relativo allo scioglimento della «Cooperativa sociale Opera Viva - Società cooperativa», in Piano di Sorrento e nomina del commissario liquidatore. (14A01948). *Pag.* 45

DECRETO 5 marzo 2014.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ad eccezione delle domande relative a unità produttive localizzate nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN). (14A01981). *Pag.* 45

DECRETO 6 marzo 2014.

Decadenza dai benefici per un gruppo di imprese agevolate allo strumento Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione. (14A01982). *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo**

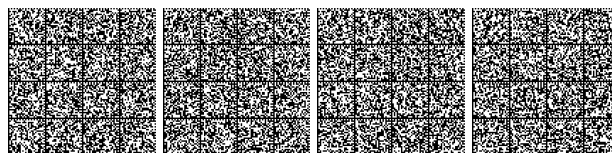
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (14A01989). *Pag.* 50

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (14A01946). *Pag.* 50

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni sui libretti di Risparmio Postale (14A02225). *Pag.* 50



Elenco di prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva bromoxynil

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
1.	7696	BROMINAL MAIS	02/02/1989	Bayer Cropscience s.r.l.	Bromoxynil octanoate
2.	7393	BUCTRIL M	02/02/1988	Bayer Cropscience s.r.l.	Bromoxynil octanoate MCPA

14A01985

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006, relativo al recepimento della direttiva 2004/103/CE della Commissione, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Vista la decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;

Ritenuto di dover adeguare le norme nazionali di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2011 per il controllo e l'eradicazione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a quanto disposto dalla decisione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 18 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 novembre 2013.

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, di seguito denominato PSA, agente della batteriosi dell'actinidia.

Art. 2.

Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

a) «vegetali specificati»: il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di *Actinidia Lindl*;

b) «area indenne»: territorio dove non è presente PSA o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente, in conformità allo Standard ISPM n. 4 della FAO;

c) «luogo di produzione indenne»: luogo di produzione in cui il PSA non è presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente per un periodo definito, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;



d) «sito di produzione indenne»: una porzione di un luogo di produzione in cui il PSA non è presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione è mantenuta ufficialmente per un periodo definito e che può essere gestito come un'unità separata autonoma, in conformità allo Standard ISPM n. 10 della FAO;

e) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza di PSA in una o più piante;

f) «area di contenimento»: il territorio dove la presenza del PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo;

g) «area di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o all'area di contenimento;

h) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa area di sicurezza o l'area di contenimento e la relativa area di sicurezza;

i) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale è coltivata un'unica specie;

j) «lotto»: una certa quantità di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

Art. 3.

Importazione di vegetali specificati

1. I vegetali specificati originari di paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.

2. Chiunque introduce nel territorio della Repubblica italiana i vegetali specificati deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatto salvo per coloro che introducono i vegetali specificati ai sensi del Titolo X del citato decreto.

Art. 4.

Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione

I vegetali specificati possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche, precisate all'allegato II.

Art. 5.

Indagini e notifiche relative a PSA

1. I Servizi fitosanitari regionali, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali specificati e su altri vegetali di *Actinidia Lindl.*

2. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline, al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale ed ai frutteti.

3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza di PSA in una parte del proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.

4. I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta di PSA in un'area, un luogo di produzione o un sito di produzione ritenuti indenni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito delle indagini di cui all'art. 5 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza.

2. Le aree delimitate sono revocate nel caso in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza di PSA.

3. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio istituisce l'area delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

Misure nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini sistematiche e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia.

2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento oppure la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, in funzione del rischio fitosanitario. Il Servizio fitosanitario regionale, al fine della prevenzione fitosanitaria, può prescrivere le suddette misure anche in assenza di cancri sulle piante. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.



Art. 8.

Misure nelle aree di sicurezza

1. Nelle aree di sicurezza i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini intensive durante la stagione vegetativa nella quale è avvenuto l'accertamento della malattia.

2. Se la presenza di PSA è confermata all'interno di un'area di sicurezza, le relative delimitazioni devono essere modificate.

Art. 9.

Misure nelle aree di contenimento

1. Nelle aree di contenimento il Servizio fitosanitario regionale attua uno specifico piano di azione, in conformità allo standard tecnico emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Nelle aree di contenimento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.

Art. 10.

Misure relative ai materiali di moltiplicazione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora in un campo di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione dei vegetali specificati infetti e la messa in quarantena di quelli presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti presenti nel luogo di produzione sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione.

3. Al termine del periodo di quarantena previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio Fitosanitario regionale verifica a campione, anche con appropriate analisi batteriologiche, lo stato fitosanitario e l'assenza di PSA nei vegetali specificati al fine di rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione a qualsiasi titolo.

4. La commercializzazione dei vegetali specificati presenti in un vivaio già autorizzato che venga a trovarsi in un'area di sicurezza è consentita, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.

Art. 11.

Divieti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate vegetali di Actinidia Lidl., incluso il legname ed altri residui colturali, ad esclusione dei frutti. Tale disposizione non si applica per il trasporto verso impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento termico, che deve avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, con l'utilizzo di teloni a copertura del carico per evitare la disseminazione del patogeno.

2. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare spostamenti di tali materiali ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

3. È vietata l'autoproduzione dei materiali di moltiplicazione di Actinidia Lindl. con materiale non conforme a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 13.

Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae".

Art. 14.

Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 441



ALLEGATO I

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'INTRODUZIONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA
DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Sezione I

Certificato fitosanitario

1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne da PSA;

b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO;

c) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da PSA definiti dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo nocivo PSA. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati esenti da PSA.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da PSA, definito dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 4500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta questa zona due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione. L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.

3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c);

b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti da PSA;

c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome dell'area indenne da PSA deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato.

Sezione II

Ispezione

I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza di PSA, presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter.

Se i vegetali specificati sono introdotti nella Repubblica italiana attraverso un altro Stato membro o regione italiana diversi da quelli di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o del punto di entrata regionale informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o della regione di destinazione.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI NELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1) I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, Titolo V, e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2.

2) I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne da PSA;

b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda PSA in conformità all'art. 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, Titolo VI;

c) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità all'ISPM n. 4 della FAO;

d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenne da PSA definiti dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che escluda efficacemente l'organismo nocivo PSA, che abbia almeno le seguenti caratteristiche:

i. essere realizzata a tetto e pareti isolanti e provvista di vestibolo con pareti isolanti e con doppia porta;

ii. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno.

In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della movimentazione e sono risultati esenti da PSA.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della movimentazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

e) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da PSA, definito dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità all'ISPM n. 10 della FAO.

Il luogo di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di 500 m di seguito denominata «zona circostante». Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta la zona circostante due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L'organismo nocivo PSA non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove.



La zona circostante è circondata da un'ulteriore zona di avente un raggio di 4 km, nella quale, in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui il PSA è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m.

3) Se le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c) o d);

b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti da PSA;

c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 %.

4) I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.

14A02191

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Centro lattiero caseario della Sibaritide», in Cassano Jonio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1981, con il quale la società cooperativa «Centro Lattiero Caseario della Sibaritide», con sede in Cassano Jonio (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Aldo Aloe, il dott. Nicola Mazzotta e il prof. Aldo Gualtieri ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale è stato comunicato il decesso del prof. Aldo Gualtieri;

Vista la nota pervenuta in data 30 ottobre 2006 con la quale il dott. Nicola Mazzotta ha comunicato il decesso dell'avv. Aldo Aloe;

Vista la nota pervenuta in data 13 luglio 2012, mediante la quale l'avv. Raffaella Mazzotta ha comunicato il decesso del dott. Nicola Mazzotta;

Vista la proposta del 2 gennaio 2014 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Raffaella Mazzotta, nata a Cosenza il 31 luglio 1964, ivi domiciliata in via Medaglie D'Oro n. 106, in sostituzione del prof. Aldo Gualtieri, dell'avv. Aldo Aloe e del dott. Nicola Mazzotta, deceduti.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2014

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01947

DECRETO 20 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stella d'Oro Società cooperativa in liquidazione», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 5 novembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 marzo 2013 con la proposta di sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Stella D'Oro Società Cooperativa in Liquidazione»;

